

ACCORDO QUADRO

TRA

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

E

CONSORZIO ANTARES S.c.a.r.l.

h
a

ACCORDO QUADRO

VMCNT - CNR - Amministrazione Centr

Ci:

F:

N. 0068484

23/09/2014



Tra

Il **Consiglio Nazionale delle Ricerche** (di seguito denominato il "CNR"), C.F. 80054330586, P.IVA 02118311006 con sede legale in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, rappresentato dal Prof. Luigi Nicolais, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso CNR,

e

il **Consorzio ANTARES SCARL**, (di seguito denominato "ANTARES"), C.F. e P.IVA 01336430622, con sede legale in Via Appia 1, 82018 San Giorgio del Sannio (BN), rappresentato dall'Amministratore Unico, Ing. Paolo Cerabolini.

(di seguito denominate anche singolarmente "Parte e/o congiuntamente "Parti")

PREMESSO CHE

A. Il CNR, in base al D.lgs. 31 Dicembre 2009 n. 213 ed al suo Statuto è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze in senso lato nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;

Il CNR per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali, sia internazionali, promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, anche in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente e commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.



In base al regolamento di riorganizzazione e funzionamento del CNR, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 101 della G.U. della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR ed altri soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di Convenzioni operative.

B. ANTARES è stata originariamente creata allo scopo di promuovere l'innovazione e lo sviluppo delle PMI nel settore spazio, con C.G.S. SPA - Compagnia Generale per lo Spazio come società di riferimento affiancata da un gruppo significativo di imprese campane con esperienze complementari ed omogenee.

ANTARES è da sempre alla creazione, sul territorio della provincia di Benevento, di una realtà progettuale e produttiva di componenti e tecnologie per satelliti applicativi e di servizi di telecomunicazione e telerilevamento, ed è attiva dal punto di vista industriale partecipando ad importanti attività come le missioni "MIOSAT" e "PRISMA" dell'ASI ed "ESEO" dell'ESA, ed ha altresì proceduto alla realizzazione delle opere necessarie ad alloggiare le infrastrutture satellitari del gateway "ORBCOMM" presso il sito di Dugenta (BN).

CONSIDERATO CHE

è di rilevante interesse delle Parti:

- favorire lo sviluppo di attività di ricerca "finalizzata" a carattere interdisciplinare ed avviare una collaborazione relativamente ad alcune delle attività svolte dalle Parti medesime nei rispettivi ambiti;*
- rafforzare la sinergia creatasi tra CNR ed ANTARES sfruttando le competenze scientifiche e tecniche di entrambe le Parti;*

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

Le Parti convengono e stipulano quanto segue:

  ²

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro e si intendono integralmente ripetute e trascritte nel presente articolo. Il presente Accordo Quadro richiama norme a carattere generale cui le parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di future ed eventuali atti ulteriormente attuativi. Per quanto non espressamente disposto da futuri accordi, si riterrà applicabile la normativa vigente.

Art. 2 - Finalità dell' Accordo Quadro

Le Parti, nell' ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge e per normativa interna, cooperano per l' individuazione e lo sviluppo di un portafoglio di programmi di ricerca, innovazione, formazione ed altre iniziative comuni.

In particolare le Parti intendono instaurare un rapporto non episodico di collaborazione nel quale le rispettive attività di ricerca e sviluppo possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, con particolare riferimento ai settori strategici di ANTARES SCARL, fra cui:

- ottica ed optoelettronica;
- microelettronica;
- micromeccanica e microsistemi;
- materiali innovativi e dispositivi;
- sensoristica integrata;
- monitoraggio ambientale.

Le Parti, laddove ravvisino l'opportunità, possono estendere ad altri soggetti interessati la partecipazione al presente Accordo Quadro, al fine di favorire la massima valorizzazione dei risultati generati dal sistema della ricerca scientifica e la trasformazione ed utilizzo degli stessi in ambito imprenditoriale e nel più ampio contesto territoriale ed a livello nazionale.

Il presente Accordo Quadro si intende senza obbligo di esclusiva, per cui le Parti potranno agire nel medesimo ambito singolarmente o in partnership con altri soggetti.

Art. 3 - Oggetto della collaborazione

La collaborazione oggetto del Presente Accordo Quadro, si svilupperà sulla base di specifici Accordi attuativi e/o esecutivi approvati per iscritto dalle Parti, e riguarderà:

- attività di collaborazione scientifica;
- attività di supporto alla didattica;
- attività di ricerca, consulenza e/o formazione commissionate;

ANTARES si impegna, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, a:

- istituire e finanziare annualmente almeno 2 borse e/o premi di studio e/o assegni di ricerca a favore di ricercatori CNR e/o di Istituti afferenti;;
- finanziare posti aggiuntivi di Dottorati con programmi di ricerca nei settore d'interesse comune;
- concedere apparecchiature in comodato per lo svolgimento di comuni attività di ricerca;
- commissionare attività di ricerca al CNR e/o Istituti afferenti su progetti specifici.

Art. 4 - Impegno di reciprocità

Per il conseguimento dei fini prefissati dal Presente Accordo Quadro, le Parti si impegnano a consentire, al personale impegnato nelle attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività didattica e di ricerca, l'accesso a specifiche banche dati, archivi, biblioteche, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini, di cui all'art. 2.

Art. 5 - Regole di comportamento presso le sedi delle altre Parti

Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite e in funzione delle esigenze di progetto specificate di volta in volta, il personale delle altre Parti operante nelle attività, oggetto del presente Accordo, secondo le proprie disponibilità e secondo le normative applicabili e vigenti.

I dipendenti di ciascuna delle Parti che eventualmente si dovessero recare presso le sedi delle altre Parti, per

lo svolgimento delle citate attività, saranno tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso secondo quanto enucleato nel Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi avvisi informativi, dei comportamenti e della disciplina regolamentare e normativa ivi vigente.

Inoltre i medesimi soggetti potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per opportune ragioni di organizzazione interna, di dovere effettuare dovendovi scrupolosamente attenervi.

Art. 6 - Copertura assicurativa – Responsabilità civile

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge delle proprie risorse umane che saranno impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui al presente Accordo e presso le sedi puntualmente individuate ed afferenti alla piena esplicazione degli obiettivi prefissati nel presente Accordo Quadro.

A garanzia dei rischi connessi dalle attività, ciascuna Parte si obbliga a dotarsi di una assicurazione – qualora non possedesse alcuna forma assicurativa – per la responsabilità civile per i danni a cose e persone, causati e/o subiti da propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipino alle attività connesse al presente Accordo Quadro ed, in ogni caso, verso terzi, per sinistri occorsi a persone e per danni a cose.

Art. 7 - Commissione tecnico-operativa

Le Parti istituiscono una Commissione Tecnico – Operativa la quale avrà in particolare i seguenti compiti:

- Supervisione e coordinamento delle attività oggetto del presente Accordo;
- Predisposizione, con cadenza annuale, di una relazione consegnata alle Parti che riassume lo stato di attuazione del presente Accordo ed inoltre lo stato delle iniziative rientranti nel medesimo Accordo.
- Individuazione di tutte quelle azioni ritenute necessarie al fine del raggiungimento delle finalità indicate all' art. 2.

Il CNR indica quali propri referenti della Commissione Tecnico-Operativa:

1. Dr. Pietro Ferraro;
2. Dr. Ivo Rendina.

ANTARES indica quale proprio referente della Commissione Tecnico-Operativa.

1. Ing. Paolo Cerabolini.
2. Ing. Efreem Rusconi

Tali componenti possono avvalersi del supporto di dipendenti del CNR e/o dipendenti di ANTARES, nonché di consulenti aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati.

I summenzionati referenti/responsabili svolgono la propria attività a titolo gratuito non ricevendo alcuna forma di compenso.

Alla scadenza di ogni anno, i componenti predispongono una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo che viene inviata a ciascuno delle due Parti ed agli altri soggetti coinvolti nella firma di eventuali atti ulteriormente attuativi ed esecutivi.

Eventuali sostituzioni dei componenti possono essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due Parti dandone preventivamente comunicazione scritta all'altra.

Art. 8 - Utilizzazione dei risultati di studi e ricerche

Le Parti si impegnano a seguire le disposizioni previste dal Codice della proprietà industriale (D.lgs 10.02.2005 n. 30 e successive modifiche e integrazioni) in materia di titolarità dei diritti da parte di ricercatori pubblici e delle eventuali imprese che partecipano alle attività comuni e da eventuali condizioni poste da altri soggetti finanziatori delle attività, a meno che non sia diversamente stabilito da accordi specifici sottoscritti successivamente, oltre che secondo quanto stabilito dal Regolamento per la generazione, gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale sui risultati della ricerca del CNR.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte resterà nella piena esclusività della stessa ed il relativo uso potrà essere consentito all'altra Parte per le attività di cui al presente Accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria, oltre che in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenute negli specifici accordi attuativi o esecutivi.



Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale generato a seguito di attività comuni realizzate nell'ambito del presente Accordo è di norma condiviso in quote corrispondenti al contenuto inventivo e alle risorse impegnate dalle Parti, salvo diversa pattuizione da formalizzarsi in dettagliati e successivi accordi. Tali accordi potranno prevedere l'affidamento ad ANTARES delle azioni di valorizzazione, incluso il deposito di eventuali domande di brevetto, a fronte di un corrispettivo da determinarsi e che potrà essere erogato anche in forma di Contratto di consulenza; sono fatti salvi i diritti morali degli inventori.

Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse si scambiano durante la vigenza e/o esecuzione del presente Accordo Quadro, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per le quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.

Non vi è obbligo di confidenzialità per le informazioni già pubblicate o che diventano pubbliche senza colpa o dolo delle Parti.

L'eventuale diffusione verso terzi o iniziative di comunicazione o pubblicità in generale del presente Accordo e/o dei Progetti intrapresi o realizzati sulla base dello stesso, dovranno essere previamente concordati tra le Parti.

In ogni caso il CNR potrà utilizzare i risultati della ricerca allo scopo di ulteriore attività di ricerca, incluse le pubblicazioni, previo consenso da parte di ANTARES.

Art. 9 - Individuazione dei soggetti cui competono gli obblighi

previsti dal decreto legislativo 81/2008

Le Parti assicurano e garantiscono il rispetto delle disposizioni in tema di sicurezza individuale e collettiva sui luoghi di lavoro dei locali, delle attrezzature e del personale utilizzato nelle attività di cui al presente Accordo Quadro e, in tal senso, provvederanno autonomamente alle necessarie coperture assicurative e singolarmente daranno corso ad ogni adempimento, con tempestività, secondo le competenze e responsabilità stabilite dalle norme vigenti in materia.

Il personale di una Parte che si rechi presso i centri o i laboratori di titolarità dell'altra Parte o di altri Soggetti coinvolti nelle attività oggetto dell'Accordo è tenuto al rispetto dei regolamenti sanitari e di sicurezza vigenti presso la parte/soggetto ospitante e dal rispetto delle prescrizioni individuate ed enunciate nel Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

  7

Art. 10-Trattamento dei dati personali

Le Parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente Accordo Quadro.

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente Accordo Quadro, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel rispetto delle disposizioni dettate dal citato D.lgs. 196/2003 in qualità di Titolari autonomi.

Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dagli art. 31 e seguenti del D.lgs. 196/2003 e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, a custodire i dati personali trattati in modo da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

Art. 11 - Durata dell' Accordo Quadro e procedura di rinnovo

Il presente Accordo Quadro avrà la durata di cinque (5) anni a decorrere dalla data di stipula, e potrà essere rinnovata sulla base di un accordo scritto tra le Parti per un periodo previamente concordato tra le medesime.

Al termine dell' Accordo Quadro, le Parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.

Le Parti potranno recedere dal presente Accordo mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 6 mesi.

Sarà in ogni caso garantito lo svolgimento e la naturale conclusione delle attività eventualmente in corso in virtù di specifici accordi attuativi, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

Art. 12 - Spese ed oneri

Ferma restando quanto previsto dagli atti di natura convenzionale, i rapporti di collaborazione instaurati ai sensi del presente Accordo Quadro avverranno a titolo gratuito tra le Parti. Ciascuna Parte terrà a proprio carico le spese ed oneri eventualmente sostenuti per l'attività da essa direttamente svolta in attuazione del presente Accordo.

Eventuali oneri e/o spese afferenti l'utilizzo di collaboratori, consulenti, ecc. di cui le Parti dovessero decidere di avvalersi per l'attuazione del presente Accordo, saranno ripartiti tra le stesse sulla base delle previsioni contenute in appositi atti di natura convenzionale.

Art. 13 – Controversie

Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente Accordo Quadro, le Parti esperiranno un tentativo di bonaria composizione extragiudiziale. Nel caso in cui non si dovesse pervenire ad un accordo, competente per eventuali controversie, è in via esclusiva il Foro di Roma.

Per quanto possa occorrere, restano comunque salve le competenze inderogabili previste dalle applicabili disposizioni di legge.


Art. 14 - Registrazione e spese

Il presente Accordo Quadro verrà registrato solo in caso d'uso. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico di ANTARES.

Roma, li.....

19 SET. 2014

PER
CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE
Prof. Luigi Nicolais



PER
"ANTARES"
Amministratore Unico
Ing. Paolo Cerabolini

ANTARES SOCIETA' CONSORTILE A R.L.